



COMUNE DI MONTANERA

Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 del 18/12/2025

Oggetto :
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2026 – ALIQUOTE

L’anno **duemilaventicinque**, addì **diciotto**, del mese di **dicembre**, alle ore **19:00**, nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in sessione ORDINARIA ed in seduta di PRIMA CONVOCAZIONE.

All’appello sono risultati:

Cognome e Nome	Carica	Presente
MASERA Tommaso	Sindaco	SI
OSENDÀ Luca	Consigliere	SI
SASIA Davide	Consigliere	SI
CAULA Cristian	Consigliere	SI
LERDA Aldo	Consigliere	NO
ARGE Stefania	Consigliere	SI
SANINO Silvio	Consigliere	SI
VIADA Monica	Consigliere	SI
BOTTO Leonardo	Consigliere	NO
FORMENTO Ezio	Consigliere	NO
SERRA Adriano	Consigliere	SI
Totale presenti		8
Totale assenti		3

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale **ROSSI dott.ssa Fulvia**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MASERA Tommaso** nella sua qualità di **Sindaco** dichiara aperta la seduta, invita alla trattazione dell’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, i quali rispettivamente prevedono, da un lato che “... *I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. ...*”, e dall'altro che “... *con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali...*”.

Visto l'art. 1, comma 11, del decreto – legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, successivamente modificato dall'art. dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che “... (...) *Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo...*”;

Visto l'art. 11, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dall'art. 1, comma 2 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, a mente del quale “... *L'imposta londa è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:*

- a) *fino a 28.000 euro, 23 per cento;*
- b) *oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;*

Ritenuto opportuno, determinare ai sensi dell'art. 1, comma 751, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, in funzione degli scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11, comma 1, del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986, già vigenti per l'anno 2025 aliquote flessibili in funzione dei seguenti scaglioni di reddito

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF ¹
Fino a € 15.000	0,65...%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,70...%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,75...%
Oltre € 50.000	0,80...%

- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 7500,00 euro;
- Vista lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2026/2028
- Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2026/2028;

Quantificato presuntivamente in € 76.453,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione *dell'aliquota/delle aliquote* e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.lgs n. 118/2011;

Comune di Montanera-Gettito atteso differenziato

Dati dichiarati nell'anno di riferimento - Anno di imposta : 2023

Imponibile ai fini dell'addizionale comunale	Addizionale comunale dovuta	Aliquota media
12.030.149	76.453	0,64

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*";

Visto l'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a mente del quale: "A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce...";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese:

DELIBERA

- di **approvare**, ai sensi dell'art. 1, comma 751, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, per le motivazioni esposte in premessa, da intendersi per intero richiamate, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/1998,
le seguenti aliquote flessibili in funzione dei seguenti scaglioni di reddito :

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF ²
Fino a € 15.000	0,65...%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,70...%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,75...%
Oltre € 50.000	0,80...%

- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 7.500,00 euro;
- di quantificare presuntivamente in € 76.453,00 il gettito derivante dalla applicazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF – uguali al 2025- di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge n. 201/2011
- di provvedere, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato

decreto legislativo n. 360 del 1998 entro il termine del 20 dicembre 2025, affinché le modifiche abbiano effetto dal 1° gennaio 2026;

ed inoltre stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione della novellata disciplina,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
(F.to MASERA Tommaso)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to ROSSI dott.ssa Fulvia)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune con decorrenza dalla data odierna ai sensi dell'art. 124 del D.L.vo 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to ROSSI dott.ssa Fulvia)

Lì, _____

- Comunicato ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo 267/2000 in data
-

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to ROSSI dott.ssa Fulvia)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si dichiara che la suestesa deliberazione è esecutiva:

- Dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to ROSSI dott.ssa Fulvia)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROSSI dr.ssa Fulvia